

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BONIFACIO VR VIA MAZZINI 15

Numero REA: VR - 200625

Codice fiscale: 01843260231

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A

STATUTO DELLA
"COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO"
TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO".

La Società, ai sensi dell'art.2519 codice civile, adotta il modello societario della società per azioni in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di società cooperative.

ART. 2 - SEDE

La sede sociale è fissata nel Comune di San Bonifacio (Verona). Ai sensi dell'articolo 2365 codice civile secondo comma, la cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Gestione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, comunque all'interno degli Stati dell'Unione Europea.

ART. 3 - DURATA

La Cooperativa avrà la durata fino all'anno 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO E OGGETTO

ART. 4 - SCOPO E OGGETTO DELLA SOCIETA'

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e si propone di realizzare la presenza di interventi qualificati per la promozione della dignità dell'uomo in stato di bisogno, ispirati ai principi cristiani.

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e formativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991.

La Cooperativa in particolare sostiene, coordina, crea, dirige e gestisce iniziative nel campo dell'assistenza sociale, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, adoperandosi in modo particolare per:

- progettare, organizzare e gestire centri di servizi residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti ed autosufficienti, a titolo esemplificativo case di riposo, R.S.A., istituti per disabili, centri residenziali per anziani e non, poli ambulatori, comunità terapeutiche, case famiglia, centri diurni d'accoglienza, socializzazione ed animazione;
- progettare, organizzare e gestire servizi socio-assistenziali, sociali, sanitari, infermieristici, riabilitativi, ricreativi, educativi-formativi, ivi comprese scuole, istituti, corsi di studio, corsi professionali di ogni ordine e grado, rivolti a minori, adulti, anziani e/o persone in situazione di disagio sociale;
- gestire servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto a domicilio, quanto presso scuole e/o altre strutture pubbliche e/o private di accoglienza;
- progettare e gestire centri per la formazione professionale di personale specializzato nel campo dei servizi sociali nonché gestire corsi di formazione professionale, di aggiornamento, stage e tirocini, seminari, conferenze, convegni e congressi, organizzati per conto dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di enti pubblici e privati o per conto della cooperativa stessa;

- progettare, gestire e rendicontare attività finanziate in tutto o in parte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da enti pubblici e privati;
- progettare, organizzare e gestire iniziative di turismo sociale intendendosi per tali quelle attività turistiche rivolte non solo a specifiche categorie sociali di persone in situazioni di svantaggio ma più in generale quelle attività capaci di rispondere ad un diffuso bisogno di relazionalità. A tal fine la cooperativa potrà gestire e realizzare strutture ricettive quali alberghi, bar, ristoranti, villaggi, residence e simili.

Tali attività verranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia.

La Cooperativa potrà, inoltre, perseguire l'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti, il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991.

La Cooperativa potrà inoltre realizzare:

a) attività legate all'agricoltura sociale che prevedono:

1. politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate e/o in stato di bisogno, attraverso le risorse dell'agricoltura e attraverso attività correlate ad essa, anche in collaborazione con l'autorità giudiziaria;

2. attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, rivolti a soggetti con disabilità e problematiche psichiatriche attraverso le risorse dell'agricoltura e attraverso attività correlate ad essa;

3. iniziative educative, assistenziali, formative, attraverso le risorse dell'agricoltura e attraverso attività correlate ad essa, nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale destinate a minori, ad adulti ed anziani, al fine di fornire esperienze di crescita ed integrazione sociale;

b) attività legate al turismo rurale attraverso processi partecipativi che coinvolgono le realtà locali, per accrescere l'efficacia dei progetti di sviluppo del territorio;

c) servizi di autotrasporto merci in conto terzi;

d) servizi di trasporto per persone anziane, minori e disabili;

e) produzione e trasporto pasti;

f) gestione di servizi tecnico-amministrativi per imprese, enti ed associazioni. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: consulenza fiscale e organizzativa, tenuta contabilità, tenuta libri paga, adempimenti amministrativi e di gestione della tesoreria, consulenza in materia di privacy, sicurezza sul lavoro e ambientale, trattamento rifiuti.

La Cooperativa svolgerà inoltre ogni altro tipo di attività che possa garantire ai soci un lavoro e un reddito, nonché una esistenza libera e dignitosa.

La Cooperativa svolgerà inoltre ogni altro tipo di attività che possa garantire ai soci un lavoro e un reddito, nonché una esistenza libera e dignitosa.

La Cooperativa, sempre in ordine al raggiungimento degli scopi sopramenzionati, potrà promuovere e/o assumere attività connesse e affini, altresì creando o partecipando a Partenariati, Associazioni Temporanee di Scopo o d'Impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico, Gruppi Cooperativi Paritetici, Consorzi o comunque ad organizzazioni giuridicamente disciplinate di analoga natura, a livello nazionale ed internazionale, per la gestione e la realizzazione delle attività sociali.

La Cooperativa, subordinatamente all'ottenimento di autorizzazioni o accreditamenti, anche in collegamento od associazione in qualsiasi forma con soggetti già autorizzati o accreditati in quanto previsti ai sensi della normativa vigente in tema di politiche attive

del lavoro e servizi correlati, si propone nello specifico di esercitare le seguenti attività previste dal D.lgs. 10 settembre 2003, n.276:

1. agenzia sociale, che prevede, fra l'altro lo svolgimento delle funzioni finalizzate a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati;
2. intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
3. ricerca e selezione del personale che prevede, su richiesta dei datori di lavoro, la individuazione di candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative richieste;
4. supporto alla ricollocazione professionale attuata su specifico incarico di imprese ed anche in base ad accordi sindacali.

Inoltre potranno essere svolte attività che siano affini a quelle sopra elencate o che siano connesse o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato nel rispetto della normativa vigente.

Potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di garanzia, avallo e fidejussione anche a favore dei soci.

La Cooperativa può ricevere prestiti esclusivamente da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La Cooperativa potrà operare anche con terzi ed avvalersi del lavoro anche di lavoratori non soci.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno definiti da appositi regolamenti interni approvati dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

TITOLO III SOCI

ART. 5 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Gestione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

La Cooperativa attraverso i suoi organi potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi:

a) in ragione dell'interesse alla loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

b) e, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Gestione al momento dell'ammissione, che però non può superare il limite massimo stabilito dalla legge in cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative alla destinazione degli utili e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

a) per i soci appartenenti alla categoria speciale di cui alla lettera a) del presente articolo:

1) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) per i soci appartenenti alla categoria speciale di cui alla lett. b) del presente articolo:

1) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del loro inserimento nell'impresa;

2) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

3) il mancato adeguamento agli standard operativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà

essere escluso dal Consiglio di Gestione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Gestione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nazionalità, numero di telefono e indirizzo mail;
- 2) l'indicazione della effettiva condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- 3) l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- 4) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 50 del presente statuto. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 3), 4) e 5) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - 2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda e che presenzierà alle Assemblee.

Alla domanda proposta da società, associazioni o enti, dovrà essere allegata la copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Gestione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dei Consiglieri di Gestione sul libro dei soci.

Il Consiglio di Gestione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dai Consiglieri di gestione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

I Consiglieri di gestione nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Gestione:
 - 1) del capitale sottoscritto;
 - 2) della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - 3) del sovrapprezzo eventualmente determinato in sede di approvazione del bilancio su proposta dei Consiglieri di gestione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. I Consiglieri di gestione devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, i Consiglieri di gestione devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 50 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Gestione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Gestione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di gestione con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Gestione;
- f) che risulti assente, senza previa idonea giustificazione, a tre riunioni consecutive dell'Assemblea dei soci.???

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 50, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dei Consiglieri di gestione.

ART. 12 - DELIBERE DI RECESSO E DI ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata o posta elettronica con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Gestione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, di cui all'art. 50 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Gestione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. Il Consiglio di gestione esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste nell'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ART. 15 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od

esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Gestione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

ART. 16 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART. 17 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ART. 18 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Gestione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente ed i Consiglieri di gestione devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di gestione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 19 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Gestione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti ad essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Gestione ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 20 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 21 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se integralmente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra citati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

- all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 22 - ASSEMBLEA SPECIALE

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Gestione della Cooperativa, quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

ART. 23 - RECESSO

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 24 - PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento) cadauna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. La società ha facoltà di non emettere e quindi non distribuire titoli azionari ai sensi dell'art.2346, comma 1 del codice civile. In tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione sul libro dei soci e l'eventuale circolazione delle azioni si effettua mediante annotazione nel libro stesso;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8 del presente statuto;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle norme di legge e regolamentari vigenti. La richiesta di finanziamenti ai soci viene deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La Cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari, secondo le norme dettate dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nei limiti e con criteri di emissione fissati dalla delibera C.I.C.R. del 3 maggio 1999 nonché con l'osservanza delle altre norme di legge e regolamentari vigenti.

L'Assemblea speciale dei possessori di titoli obbligazionari è disciplinata ai sensi dell'articolo 2541 del codice civile.

ART. 25 - VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Gestione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di gestione con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 26 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale inizia col 1° (primo) gennaio e si chiude con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato al Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dai Consiglieri di gestione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nel rispetto degli stessi termini di cui sopra, l'Assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 27 - RISTORNI

Il Consiglio di Gestione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento interno.

TITOLO VII

GLI ORGANI SOCIALI

ART. 28 - GLI ORGANI SOCIALI

L'amministrazione e il controllo della Società sono esercitati da un Consiglio di Gestione e da un Consiglio di Sorveglianza in adesione al cosiddetto "sistema amministrativo dualistico", disciplinato dagli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile.

Pertanto gli organi sociali della Società sono:

- A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- B) IL CONSIGLIO DI GESTIONE;
- C) IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA.

ART. 29 - L'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione può deve effettuarsi mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, oppure lettera raccomandata a mano, oppure con qualsiasi altro mezzo mediale idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenete l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, ed eventualmente del luogo, del giorno e dell'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Il Consiglio di Gestione può, in aggiunta alle modalità di convocazione sopra stabilite, utilizzare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Al fine di agevolare la maggior vicinanza possibile tra il Consiglio di Gestione (con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti) e tutti i soci della cooperativa dovranno essere organizzati degli incontri per aree territoriali, definite dal consiglio stesso in base alla diffusione territoriale dei soci, con lo scopo di spiegare e dibattere sugli argomenti all'ordine del giorno che sarà poi ufficialmente discusso e messo a votazione nell'assemblea generale.

Questi incontri si dovranno svolgere almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea generale.

Al fine di agevolare la maggior partecipazione di tutti i soci alla vita sociale, il Consiglio di Gestione potrà far svolgere l'assemblea mediante videoconferenza tra la sede e le sedi secondarie della cooperativa, ove precisato nell'avviso di convocazione.

Le condizioni essenziali per la validità delle assemblee in videoconferenza tra la sede e le filiali sono le seguenti delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo l'ipotesi di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

A tal fine per ogni filiale verranno nominati dall'assemblea locale, due rappresentanti con funzioni di Presidente e segretario dell'assemblea "locale", i quali sotto la supervisione del Presidente e del Segretario dell'assemblea "generale" avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni, e di dare esecuzione alle direttive del Presidente dell'assemblea "Generale", al quale trasmetteranno apposito verbale firmato.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per un data successiva.

Nel caso in cui nel corso dell'assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea "Generale" e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea "Generale", quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni la videoregistrazione della videoconferenza.

ART. 30 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- 1) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, salva diversa disposizione regolamentare, oltre che la determinazione del compenso spettante a questi;
- 2) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e le caratteristiche, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulle emissioni di azioni a partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

- 5) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità dei Consiglieri di sorveglianza;
- 8) nomina il soggetto a cui è demandato il controllo contabile;
- 9) delibera su tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che i Consiglieri di gestione lo credano necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio di Gestione. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, enorme di legge, su proposta dei Consiglieri di gestione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile, ove non attribuiti, ai sensi dello stesso art. 2365 del codice civile, dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Gestione.

ART. 31 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 32 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

ART. 33 - VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in ritardo nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci persone giuridiche hanno anch'essi un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa ancorché non soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 34 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Gestione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea, così nominato, provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 35 - ORGANO AMMINISTRATIVO: IL CONSIGLIO DI GESTIONE

La gestione della Società spetta al Consiglio di Gestione, il quale compie le operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale.

La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione spetta al Consiglio di Sorveglianza, previa determinazione, volta per volta, del loro numero, che, come previsto dalla legge, non potrà essere inferiore a due tre.

Il Consiglio di Sorveglianza decide anche i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Gestione.

I componenti del Consiglio di Gestione potranno essere anche non soci ma la maggioranza è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione.

I componenti del Consiglio di Gestione non possono essere nominati Consiglieri di sorveglianza e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi con scadenza alla data del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Gestione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice presidente.

ART. 36 - CONSIGLIO DI GESTIONE: POTERI

Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso ha la responsabilità esclusiva dell'impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza del Consiglio di Sorveglianza o dell'Assemblea.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale. Per le operazioni straordinarie di maggior rilievo e sulla pianificazione aziendale di lungo periodo, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza del Consiglio di Sorveglianza o dell'Assemblea, dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio di Sorveglianza. Fermo restando che la predisposizione, l'eventuale integrazione o modificazione, insieme alla relativa responsabilità, rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Gestione.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2365 del codice civile, il presente statuto attribuisce alla competenza del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- 1) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- 2) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- 3) l'indicazione di quali tra i Consiglieri di gestione hanno la rappresentanza della società;
- 4) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- 5) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

6) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni i Componenti delegati devono riferire al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

In ogni caso non possono essere delegati dal Consiglio i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 37 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri di gestione in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 38 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede, senza indugio, alla loro reintegrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti del Consiglio di Gestione, nell'attesa della nomina del nuovo Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza può compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari.

ART. 39 - COMPENSI AI CONSIGLIERI DI GESTIONE

Il compenso dei componenti del Consiglio di Gestione è determinato dal Consiglio di Sorveglianza il quale determina anche il compenso del Presidente, e, ove presenti, dei componenti delegati o dei componenti membri del Comitato esecutivo.

ART. 40 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze, ed effettuare pagamenti. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Gestione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio stesso oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 41 - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

La nomina dei componenti il Consiglio di Sorveglianza spetta all'Assemblea, salva diversa pattuizione regolamentare, previa determinazione, volta per volta, del loro numero che, come previsto dalla legge, non può essere inferiore a tre.

I possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. I componenti del Consiglio di Sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere, senza indugio, alla loro sostituzione.

Almeno un componente effettivo del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia.

Sono ineleggibili alla carica di componenti il Consiglio di Sorveglianza e, se eletti decadono dall'ufficio, i componenti il Consiglio di Gestione, oltre a coloro i quali si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza espressamente previste dalla legge.

La retribuzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza sarà determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 42 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Sorveglianza il quale convoca e presiede la riunione del Consiglio di Sorveglianza. Il Presidente inoltre dirige, coordina e stimola l'attività del Consiglio di Sorveglianza.

ART. 43 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Al Consiglio di Sorveglianza spetta:

- 1) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di gestione, oltre alla determinazione del loro compenso;
- 2) l'approvazione del bilancio di esercizio (e, ove redatto, consolidato);
- 3) la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 4) l'esercizio dell'azione di responsabilità verso i componenti il Consiglio di gestione;
- 5) il potere di denuncia al tribunale ex art. 2409 codice civile;
- 6) riferire per iscritto, almeno una volta all'anno, all'Assemblea, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- 7) approvare ogni anno primo del suo scadere il budget per l'anno successivo proposto dal Consiglio di Gestione;
- 8) approvare operazioni straordinarie di maggior rilievo e sulla pianificazione aziendale di lungo periodo proposta dal Consiglio di Gestione ma che non siano di specifica competenza dell'assemblea.

ART. 44 - CONTROLLO CONTABILE

Ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del codice civile il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ovvero da una società di revisione, iscritti nell'albo dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, che vengono nominati dall'Assemblea, sentito il Consiglio di Sorveglianza, la quale determina anche il loro compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata tre esercizi con scadenza alla data del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 45 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 46 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 47 - REGOLAMENTI

Per disciplinare ulteriormente il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Gestione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il presente statuto fa salvi i regolamenti in vigore al momento della sua approvazione.

ART. 48 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 49 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2529 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

TITOLO X

ART. 50 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio della Provincia di Verona, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina in via rituale secondo

diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale decide come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dai Consiglieri di gestione, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.